

XVIII legislatura

**A.S. 944:**

**"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2019

n. 58



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 944: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL58, gennaio 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articoli 1 e 2 ( <i>Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i> ).....	1
Articolo 3 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"</i> ).....	6
Articolo 5 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale</i> ).....	12
Articolo 6 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti</i> ).....	17
Articolo 7 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea</i> ) .....	19
Articolo 8 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE</i> ).....	22
Articolo 9 ( <i>Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari</i> ) .....	24
Articolo 10 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa.).....</i>	27

Articolo 11 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio</i> ).....	29
Articolo 12 ( <i>Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE</i> ).....	30
Articolo 13 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</i> ).....	32
Articolo 14 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</i> ) .....	34
Articolo 15 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</i> ) .....	35
Articolo 16 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri</i> ) .....	36
Articolo 17 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri</i> ).....	37
Articolo 18 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio</i> ) .....	38
Articolo 19 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom</i> ).....	39

Articolo 20 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio</i> ).....	41
Articolo 21 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica</i> ) .....	43
Articolo 22 ( <i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010</i> )....	44
Articolo 23 ( <i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro</i> ) .....	45



## PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### Articoli 1 e 2

#### *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive europee indicate nell'apposito allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:

- si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012.
- qualora la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

**La RT** con riferimento all'intero provvedimento, premette che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE, se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori

spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato, secondo la RT, che, nella quasi generalità dei casi, le leggi europee annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Relativamente alla copertura finanziaria indicata all'articolo 1, comma 3, la RT afferma che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Inoltre, le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La RT precisa che in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea<sup>1</sup>.

Riguardo all'articolo 2 la RT descrive la norma e rinvia alle considerazioni di carattere finanziario svolte con riferimento al provvedimento nel suo complesso.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo<sup>2</sup> ha precisato che il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del presente provvedimento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 10 e 11, recanti misure in materia fitosanitaria, nonché all'articolo 13, in materia di veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.

**Al riguardo**, preso atto di quanto affermato dal Governo, si segnala che il Fondo in esame è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2019 che ha portato il relativo stanziamento a 114,6 milioni di euro nel 2019, 131,4 milioni di euro nel 2020 e 125,5 milioni di euro nel 2021.

---

<sup>1</sup> Le norme in questione prevedono che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in oggetto sono predeterminate e pubbliche. Inoltre è stabilito che le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

<sup>2</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V), 25 ottobre 2018.



Poiché nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato ampliato da 22 a 24 il numero di direttive da recepire di cui all'allegato A, andrebbe comunque confermata la capienza del Fondo<sup>3</sup>.

### **Articolo 3**

#### ***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)***

L'articolo reca l'illustrazione dei principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta "*direttiva PIF* (protezione interessi finanziari)". Il termine per il recepimento della Direttiva è il 6 luglio 2019.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi, in aggiunta ai criteri generali indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera a) del comma 1, prescrive che il Governo è tenuto alla individuazione delle fattispecie incriminatrici, già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive anche degli interessi finanziari dell'Unione europea, e quindi corrispondano alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla Direttiva (con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa).

La lettera b) del comma 1, impone al Governo di sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, i riferimenti alle «Comunità europee», con quelli all'«Unione europea».

La lettera c) del comma 1, impone invece al Governo l'abrogazione delle norme interne che risultino incompatibili con quelle della Direttiva e in particolare di quelle che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La lettera d) del comma 1, concerne le ipotesi di corruzione. Al riguardo il Governo è delegato a modificare l'articolo 322-bis del codice penale. Tale articolo dispone in materia di applicabilità di alcune norme del codice penale (in materia peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione) ai membri e ai funzionari degli organi dell'Unione europea, della Corte penale internazionale e di Stati esteri. Le modifiche da apportare al citato articolo sono volte ad estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla Direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, allorché tali fatti siano posti in essere in modo da ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

La lettera e) impone al Governo la integrazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), prevedendosi espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo.

La lettera f) demanda il Governo la previsione, ove necessario, della punibilità con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371.

---

<sup>3</sup> In particolare sono state inserite la direttiva 2018/957 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2018/958 relativa al test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

La lettera g) stabilisce che il Governo preveda nell'esercizio della delega, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante del reato stesso;

La lettera h) concerne la possibilità - prevista dall'articolo 9 della Direttiva per gli Stati membri - di introdurre per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva suddetta. Al riguardo, il Governo è delegato a prevedere ove necessario, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, talune delle suddette sanzioni previste dalla Direttiva, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articoli da 9 a 23).

Infine, la lettera i) impone al Governo l'adeguamento, ove necessario, delle norme nazionali in materia di giurisdizione penale per i reati c.d. "PIF" (ovvero, reati previsti in materia di Protezione degli interessi finanziari).

Il comma 2 dell'articolo in esame, i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e la specificazione che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che il dispositivo reca l'illustrazione dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari).

Evidenzia che lo scopo finale è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione, la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi unionali anche ai sensi del diritto civile e del diritto amministrativo evitando eventuali incongruenze nei vari settori del diritto.

La direttiva PIF sostituisce la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i protocolli allegati alla stessa e ha effetto vincolante per gli Stati membri a decorrere dal 6 luglio 2019.

Inoltre, soggiunge che è da considerarsi che la direttiva è stata emanata in concomitanza al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri attraverso l'istituzione dell'*European Public Prosecutor Office* (EPPO), competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento e loro complici.

Certifica che la Direttiva determina, comunque, alcune ricadute all'interno del nostro ordinamento a cominciare dalla previsione di un obbligo di criminalizzazione esteso nei confronti delle persone giuridiche con riferimento a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel suo campo di applicazione. Rappresenta che l'adeguamento operato con il provvedimento in esame tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi

normativi, ivi compreso quello di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva.

Quindi, nel voler seguire le disposizioni della direttiva, la RT afferma che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, come sopra individuato, mentre all'articolo 2, che contiene delle clausole definitorie, è di particolare interesse il par. 2 che limita l'ambito di applicazione del diritto sovranazionale "unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA": nella specie, la gravità dipende dal fatto che le condotte fraudolente siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un elevato pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione europea, danno pari ad almeno 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda le fattispecie illecite per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per importi inferiori a quello indicato o per dichiarazioni irregolari o omesse dichiarazioni, la normativa nazionale è già conforme alle prescrizioni internazionali, attraverso le previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Con riferimento all'articolo 3 della direttiva, attesta che ivi si individua la casistica generale delle fattispecie illecite relative alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Riguardo alle ipotesi descritte alle lettere a), b) e e) dell'articolo in esame la legislazione nazionale già contempla le previsioni ivi descritte negli articoli 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche) e 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), mentre per le ipotesi ritenute di maggiore gravità di cui alla lettera d), che si riferiscono alle violazioni in materia fiscale e tributaria, riferite all'imposta sul valore aggiunto, commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri (riguardo a: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, mancata comunicazione di informazioni in violazione di obblighi specifici, presentazione di dichiarazioni per dissimulare mancati pagamenti o per ottenere illeciti rimborsi) sono contemplate negli articoli 2 e seguenti del predetto decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

A tale proposito sottolinea che la normativa interna sia già in armonia con quella internazionale, fatto salvo il regime sanzionatorio, che, invece, necessita di adeguamento.

La RT conclude riferendo che la nuova normativa non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e, pertanto, non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nel presupposto che i moduli procedurali e gli adempimenti riconducibili alle autorità inquirenti e a quelle giudicanti per le materie in questione siano da ritenersi già contemplati nell'ambito dei fabbisogni di risorse umane e strumentali scontati dagli stanziamenti previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente, circostanza che andrebbe opportunamente confermata, non ci sono osservazioni.

#### Articolo 4

### ***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO")***

L'articolo, così come modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura, reca la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (cd. EPPO, *European Public Prosecutor's Office*). Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo in esame riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/1939.

Il comma 2 specifica che tali decreti saranno adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

Il comma 3, come modificato in prima lettura alla Camera dei Deputati, contiene alle lett. a)- s) l'indicazione degli specifici principi e criteri per l'esercizio della delega che vanno ad affiancarsi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge n. 234 del 2012.

In particolare, la lettera a), aggiunta dalla Camera, prevede che si dovrà individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento.

Le lettere b) e c), come modificate in prima lettura dalla Camera dei Deputati, prevedono che si dovrà provvedere alla individuazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, dell'autorità competente a concludere l'accordo con il procuratore capo europeo diretto ad individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, e a individuare altresì il relativo procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni di ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939 (lettera a), oltre che alla individuazione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, dell'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione (lettera b).

La lettera d), aggiunta dalla Camera dei deputati, stabilisce che si dovrà prevedere che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non possa comunque eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa italiana vigente.

Le lettere e), f) ed g) prevedono il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario sulle attribuzioni e i poteri dei titolari degli uffici del Pubblico ministero con quelle attribuite agli organi della Procura europea, con particolare riferimento a quelle del collegio della Procura europea su questioni strategiche e di ordine generale, ai poteri di controllo, indirizzo, di gestione dei casi e di esercizio (o archiviazione) dell'azione penale da parte delle camere permanenti, nonché alle prerogative del procuratore europeo incaricato della supervisione delle indagini. Lo specifico criterio di delega previsto dalla lettera f), mira al coordinamento della disciplina

dell'avocazione dei procedimenti per reati PIF da parte della procura europea con quella dettata dall'ordinamento nazionale che prevede la trasmissione del decreto di avocazione al Consiglio superiore della magistratura.

La lettera h) concerne l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento relative alla possibile rimozione del PM nazionale nominato procuratore europeo delegato su decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'ambito della Procura europea.

La lettera i), dispone adeguamenti alla disciplina nazionale sulle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, in relazione alle prerogative che il regolamento attribuisce al collegio della Procura europea sulla valutazione del loro rendimento e sulle capacità professionali.

La lettera l) prevede la modifica del sistema processuale per stabilire che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni di pubblico ministero ex art. 51 c.p.p. nei procedimenti davanti al giudice competente per i reati in danno degli interessi finanziari dell'Unione.

La lettera m) stabilisce che i procuratori europei delegati, operino, in relazione ai reati cd. PIF, in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini, attenendosi alle direttive ed istruzioni dallo stesso impartite.

La lettera n), n. 1)-4) riguarda disposizioni da prevedere nell'attuazione della delega relativa alle indagini transnazionali su reati PIF.

Le lettere o), p) prevedono, rispettivamente:

- la possibilità che, fino alla decisione sull'avocazione da parte della procura europea, il PM nazionale competente possa adottare ed acquisire gli atti urgenti all'evidente scopo di acquisire e salvaguardare le fonti di prova (lettera o);
- intervenuta l'avocazione delle indagini, che il PM trasmetta gli atti alla Procura europea (lettera p);

La lettera q) prevede che il procuratore europeo delegato debba svolgere le sue funzioni anche in sede di impugnazione delle decisioni del giudice nazionale competente.

La lettera r) prevede l'obbligo di denuncia alla procura europea in relazione ai delitti di cui alla direttiva PIF.

La lettera s), stabilisce che debbano essere apportate tutte le opportune modifiche alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni eventualmente incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.

Il comma 4 prevede che sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), l'autorità nazionale competente a designare a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 i tre candidati al posto di procuratore europeo è individuata nel Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione nell'ambito di un elenco di nove candidati proposto dal Consiglio superiore della magistratura. A tali fini è stabilito che il Consiglio superiore della magistratura procede alla selezione dei candidati sulla base di criteri stabiliti d'intesa con il Ministro della Giustizia, secondo le modalità di selezione stabilite nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. È previsto che la procedura di designazione è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41, in quanto compatibili. È stabilito che al magistrato nominato procuratore europeo si applica il comma 70 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, laddove è stabilita la non applicabilità dell'istituto del fuori ruolo. È previsto che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non può eccedere i limiti ai trattamenti retributivi complessivi previsti dalla normativa vigente;

Il comma 5, nel testo sostituito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che ai fini dell'attuazione della delega di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica che il dispositivo contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»).

Evidenzia che il Regolamento citato costituisce un'importante novità nello scenario processuale continentale e nasce dalla necessità di incrementare e rendere più efficiente, tramite la costituzione di un'autorità ad hoc, la persecuzione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, per i quali gli Stati membri dispongono di apparati di contrasto limitati e frammentari, rispetto alla dimensione transfrontaliera degli stessi.

L'obiettivo del rafforzamento della cooperazione trova infatti ragione nella constatazione, presente fin dalla proposta originaria di Regolamento, di quanto l'attività di repressione condotta dai soli Stati, seppur coadiuvati da *Eurojust*, *Europol* e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), risulti comunque deficitaria di un compiuto livello di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni che solo un organismo unitario può assicurare per garantire l'adeguato livello di protezione e contrasto.

Da qui l'istituzione della Procura Europea che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, il cui termine di recepimento è stabilito al 6 luglio 2019 e per il recepimento della quale è conferita una delega con principi e criteri specifici di cui all'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2018 di cui trattasi.

Sottolinea che l'operatività dell'EPPO - che secondo quanto indicato nell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, è organo dell'Unione ed avrà sede a Lussemburgo - è fissata a decorrere dal 21 novembre 2020 secondo l'esplicito richiamo contenuto nel Regolamento citato che stabilisce che debbano decorrere "almeno tre anni" dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2017, è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

La struttura e la composizione dell'EPPO ha una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione in quanto sono previsti due livelli, uno centrale ed uno decentrato.

A livello centrale la sua composizione è formata dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, dai procuratori europei (almeno uno per ciascun Stato partecipante) e dal direttore amministrativo, oltre al personale dell'EPPO che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Il livello decentrato è composto dai cd. procuratori europei delegati (PED), che secondo

l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante, hanno la caratteristica di essere parte integrante dell'EPPO, ma potranno continuare ad esercitare le loro funzioni di magistrati nazionali.

Il procuratore capo viene nominato secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento attraverso una procedura gestita dall'apposito Comitato di selezione che propone una rosa tra i candidati fornita dagli Stati membri al Parlamento europeo ed al Consiglio. Il collegio, che si riunisce periodicamente, è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Evidenzia che il collegio adotta il regolamento dell'EPPO secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 9, che dovrà disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi nonché meglio definire la struttura e le attività interne e di collegamento della stessa. Le "camere permanenti", il cui numero non è stato ancora precisato perché avviene su proposta del procuratore capo europeo e in conformità al Regolamento interno dell'EPPO, sono composte dagli stessi procuratori europei e si occupano di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali svolte dai procuratori europei delegati.

Quanto ai procuratori europei, segnala che tra le funzioni e i compiti assegnati, questi svolgono quello di collegamento e "canale di informazioni" tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati. Sottolinea che sia il procuratore capo che i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Certifica riferendo che, pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni alle componenti accessorie ed indennitarie di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell'EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del Regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'organismo.

Con riferimento alla competenza per materia, afferma che l'EPPO è competente per tutti i fatti relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, se l'attività del "gruppo" è incentrata sulla commissione dei reati attribuiti alla procura europea, cui si aggiunge qualsiasi reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento de quo che demanda riguardo alla competenza ai reati definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (cd. PIIO).

Evidenzia che qualora il danno per gli interessi finanziari dell'Unione sia inferiore a 10 milioni di euro e non vi siano ripercussioni tali da richiedere l'intervento del pubblico ministero europeo, ovvero sussista il sospetto che il reato sia stato commesso da funzionari o altri agenti comunitari, la competenza resta a livello nazionale che, al limite, dovrà solo essere adeguata per quanto concerne il regime sanzionatorio.

Con riferimento alla struttura dell'EPPO sottolinea poi che dal vertice costituito dal procuratore capo, e dai livelli di controllo intermedio costituiti dai procuratori europei e dalle camere permanenti, sempre organi dell'Unione, i soggetti che operano sul territorio per conto dell'Ufficio sono i procuratori europei delegati, cui devono essere attribuiti gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini e di esercizio

dell'azione penale, sommati a quelli riconosciuti e allo status conferito loro dal regolamento EPPO.

Inoltre, certifica che i procuratori delegati sono magistrati che mantengono la loro appartenenza all'organigramma degli uffici del pubblico ministero nazionali e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché ciò non gli impedisca di assolvere agli obblighi derivanti dall'incarico sovranazionale; questi sono responsabili delle indagini e delle azioni penali personalmente avviate, a loro assegnate, ovvero di quei procedimenti per i quali si sono avvalsi del diritto di avocazione. Gli stessi, comunque, continuano ad essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e verrà garantito, a decorrere dal 21 novembre 2020, per l'espletamento delle loro funzioni al di fuori della loro sede di appartenenza un trattamento di missione così come riportato nella tabella seguente:

**EPPO - Rimborso spese per il trattamento di missione nazionale dei Procuratori Europei Delegati**

Numero Procuratori europei delegati EPPO	Aereo A/R	Costo aereo totale unitario mensile (2 missioni)	Alloggio (gg)	Vitto (gg)	Totale vitto e alloggio (gg)	Numero giorni per la missione	Missioni mensili	Costo vitto e alloggio unitario mensile	Totale costo missione per singolo procuratore europeo delegato (mensile)	Totale annuo missione per singolo procuratore europeo delegato (11 mesi)	ONERE COMPLESSIVO ANNUO (10 Procuratori europei)
10	300,00	600,00	150,00	61,10	211,10	3	2	1.266,60	1.866,60	20.532,60	205.326,00

La RT ipotizza quindi prudenzialmente la nomina di 10 procuratori europei delegati e si stima per gli stessi n. 2 missioni mensili di 3 giorni ciascuna.

Il costo complessivo mensile di entrambi le missioni per ciascun magistrato è pari ad euro 1.866,60 (aereo a/r 300,00 x 2 missioni + 211,10 per vitto e alloggio al giorno x 3 giorni x 2 missioni) pari ad un costo annuale per singolo PED di 20.532,60 euro, calcolato su 11 mesi.

Pertanto, il costo unitario mensile per i 10 PED è pari ad euro 18.666,00 e quello annuale è pari ad euro 205.326,00, onere che, con decorrenza dall'anno 2020, potrà essere sostenuto attraverso specifica autorizzazione di spesa.

Si consideri, infatti che, secondo quanto previsto dal Regolamento, in ciascuno Stato aderente alla costituzione della procura europea devono essere nominati due o più procuratori delegati, in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi e il procuratore capo, che avrà ad oggetto anche la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato. Innanzitutto, deve segnalarsi che tali procuratori delegati, attesa l'attinenza dei reati con quelli nazionali perseguiti dai procuratori presso i tribunali ordinari, saranno individuati tra i pubblici ministeri in organico presso gli uffici di tribunale indicati e si atterranno alle norme del diritto processuale ordinario.

Tuttavia, sono figure dotate di loro specificità, in quanto, attenendosi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale, devono operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo, il quale mantiene la supervisione delle operazioni.



La RT sottolinea che, a tal riguardo, quindi, sono dettate specifiche disposizioni di delega al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del procuratore delegato perché cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza.

Altri punti della delega considerati dalla RT riguardano la possibilità di assunzione della prova con iniziative autonome in attesa del vaglio del procuratore europeo e la possibilità di seguire il procedimento anche in fase d'impugnazione e di legittimità nonché di intervenire sugli obblighi di denuncia da parte della polizia giudiziaria e di segnalazione dei reati da parte degli uffici del pubblico ministero qualora i reati perseguiti siano potenzialmente di competenza dell'EPPO.

In proposito, la RT precisa che ai fini della completa applicazione della normativa internazionale si rende, pertanto, necessaria una modifica ed implementazione sia delle norme del diritto processuale penale che di norme ordinamentali quali quelle della struttura e regolamentazione del Consiglio superiore della magistratura, da sentire ai fini dell'attuazione dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va rilevato che in sede di esame in prima lettura è stata modificata l'autorizzazione di spesa indicata al comma 5 la quale inizialmente prevedeva un importo di 205.326 euro annui a decorrere dall'anno 2020 e invece ora prevede un importo di 88.957 euro per l'anno 2020 e di 533.848 euro annui a decorrere dal 2021. È stata modificata anche la fonte di copertura che inizialmente era il fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia mentre ora è il Fondo per il recepimento della normativa europea.

Si evidenzia quindi che il nuovo importo è molto maggiore all'importo annuo quantificato dalla RT iniziale in 205.326 euro. Per quanto riguarda il 2020, la stessa RT riferisce che l'operatività dell'EPPO sarà effettiva solo dal 21 novembre 2020, secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) 2017/1937 per cui questo spiegherebbe la riduzione dello stanziamento a due dodicesimi dell'importo annuo.

Non sono evidenti le ragioni dell'aumento della copertura. Tuttavia, si può ipotizzare che sia da ricollegare all'eliminazione in sede di esame in prima lettura del limite massimo di 10 procuratori europei delegati (cfr. lettera b) originaria), che era stato utilizzato dalla RT iniziale per la stima dell'onere. Il nuovo stanziamento, considerando il costo annuo per singolo procuratore europeo delegato stimato dalla RT iniziale, sarebbe sufficiente a coprire le spese di 26 procuratori europei delegati, il che farebbe ipotizzare la nomina di un procuratore europeo delegato per ciascun distretto di corte d'appello (il numero dei distretti è infatti pari a 26).

Con riferimento poi ai singoli parametri utilizzati per la quantificazione, andrebbero fornite le fonti o le metodologie utilizzate per la loro stima, rilevandosi che la quantificazione di spesa giornaliera per il vitto potrebbe essere sottostimata.

Quindi, con riferimento alla mera certificazione di neutralità riferita dalla RT e non supportata da una specifica clausola di invarianza iscritta nel dispositivo della norma, pur prendendo atto dell'assicurazione per cui l'attuazione del regolamento dovrà trovare comunque piena realizzazione mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rileva tuttavia che essa non fornisce gli elementi di valutazione espressamente richiamati dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità ai fini della dimostrazione della neutralità di nuove norme.

In particolare, appaiono indispensabili elementi di rassicurazione in merito ai carichi di lavoro "aggiuntivi" derivanti dall'istituzione della Procura europea per i magistrati delegati del nuovo incarico, oltre che elementi di conferma in merito alla compatibilità dei conseguenti fabbisogni, a valere delle sole risorse umane che sono già in organico in tale ruolo.

Inoltre, circa il presumibile impatto organizzativo del nuovo istituto potrà avere rispetto alle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria, la RT non fornisce le indicazioni pur necessarie in merito al fatto che l'inquadramento funzionale dei magistrati in quanto "delegati" del nuovo organismo, possa riflettersi nella necessità di un adeguamento delle relative strutture amministrative a disposizione, sia in termini di risorse umane che strumentali.

## **Articolo 5**

***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)***

L'articolo delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. A tal fine, sono individuati specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il comma 1 del dispositivo delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (per cui si rinvia al commento degli articoli introduttivi del provvedimento), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014.

Il comma 2 chiarisce che tali decreti sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 indica nello specifico i principi e criteri di esercizio della delega. Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge n. 234 del 2012 il decreto delegato dovrà prevedere:

- alla lettera a) che, per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico, sia competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

- alla lettera b) che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni bancarie, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- alla lettera c) che, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia;
- alla lettera d) che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
- alla lettera e) che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile, che disciplina le modalità di esecuzione di sequestro conservativo ai sensi del diritto nazionale;
- alla lettera f) che per il procedimento ricorso (di cui all'articolo 33 del regolamento) è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo, che decide in composizione monocratica;
- alla lettera g), che per il procedimento di ricorso avverso l'esecuzione (articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014) è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
- alla lettera h) che il procedimento di secondo grado, con il quale si impugnano le decisioni dei ricorsi, sull'esecuzione, nonché delle altre decisioni in materia di tale ordinanza (articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014) è disciplinato dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile che disciplina il reclamo avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare nell'esecuzione;
- alla lettera i), punti 1 -3, che: relativamente ai procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014, si applichino, quali contributi unificati, gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (n. 1); per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014, si applichino gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 (n. 2); per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, si applichino invece gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico citato.
- alla lettera l), ogni altra modificazione e integrazione necessaria alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che il dispositivo contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale il Regolamento citato introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari superando le attuali disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri.

La funzione del nuovo istituto europeo è, infatti, quella di assicurare una tutela uniforme dei crediti pecuniari attraverso una misura *lato sensu* cautelare, facoltativa, alternativa e speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali.

Nello specifico, con tale tipologia di ordinanza, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in modo efficiente e veloce, avvalendosi del sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un «debitore», che nel provvedimento in esame, è individuato in una persona fisica o persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.

Precisa che lo scopo della predetta misura è, quindi, dichiaratamente quello di far sì che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo.

Rileva che l'ordinanza europea di sequestro conservativo è misura facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l'esecuzione della misura. Rappresenta che, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice, competente per il merito della causa, di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico. L'ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l'obbligo di dichiararlo nella richiesta.

Afferma che da quanto rappresentato si evince che la disposizione disciplina l'attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela di crediti pecuniari in materia civile e commerciale, di sequestro conservativo di somme di denaro presenti su conti bancari esteri, pertanto rileva in via preliminare, il carattere precettivo e procedurale della norma che non produce effetti per la finanza pubblica.

Nel dettaglio, la RT specifica che secondo quanto previsto dal regolamento *de quo* n. 655/2014, nell'ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, perché la misura deve riguardare specificamente uno o più conti bancari ben determinati, che abbiano un saldo in attivo e le cui somme di denaro - di qualsiasi valuta - siano di appartenenza del debitore, o crediti analoghi, certi, liquidi ed esigibili considerati equivalenti alla restituzione di denaro quali, ad esempio, i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

In merito poi alla possibilità di acquisire le informazioni necessarie a rintracciare i conti bancari, il provvedimento in esame prevede che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 14 del citato regolamento

unitario n. 655 del 2014, e che concorrano alla formazione del convincimento del giudice sulla opportunità dell'emissione della ordinanza in questione.

In ordine alla normativa di cui si discute, si applica l'articolo 492-*bis* c.p.c. (introdotto dal decreto-legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 di riforma del processo esecutivo) alla luce del quale il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con il contributo unificato di € 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia, il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. La predetta decisione giudiziaria deve poggiarsi sulla verifica delle prescritte condizioni al fine di garantire "un opportuno equilibrio tra interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa".

Va notato, infine, con riferimento al contributo unificato, che con il provvedimento in esame si applicano gli importi previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002, in relazione alla presentazione della domanda di sequestro conservativo nonché per qualsiasi istanza da presentare nell'ambito dei processi speciali previsti dal codice di procedura civile e per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 (in tema di domande sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio).

Evidenzia che anche in ordine ai ricorsi avverso l'ordinanza di sequestro conservativo nonché avverso il rifiuto di emissione del provvedimento cautelare o altri mezzi di ricorso sono applicabili le medesime norme previste dal citato D.P.R. n. 115/2002, segnatamente: le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 3, per i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 1, per i procedimenti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Sotto il profilo finanziario rileva, pertanto, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabile, sia con riferimento al maggior gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni ai sensi dell'articolo 492-*bis* c.p.c., sia per il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi che gli interessati avranno la facoltà di esperire, allo scopo applicando i corrispettivi previsti dai deputati articoli del D.P.R. n. 115/2002.

In relazione alle restanti disposizioni ed alla procedura di adozione dell'ordinanza, si osservano effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dall'adeguamento al Regolamento "*de quo*", trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale.

Assicura, inoltre, che l'introduzione delle procedure in esame non comporterà effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, in quanto rimedio processuale cui ricorreranno un numero contenuto di creditori e, soprattutto, esperibile sempre con modalità telematiche.

Si tratta, dunque, di attività che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT pone poi espresso riferimento, in particolare, alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 "*Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari*", iscritto nello stato di previsione della spesa di questa amministrazione alla Missione 6 - U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: *Funzionamento uffici giudiziari*, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l'anno 2018, di euro 275.581.728 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso *in primis* che la RT certifica che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica che allo stato non sarebbero quantificabili, in relazione al maggior gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni ai sensi dell'articolo 492-bis c.p.c., sarebbe utile una stima, sia pure di massima della casistica annua prevedibile, e dei conseguenti potenziali maggiori incassi per l'erario che risultano ipotizzabili in relazione ai nuovi procedimenti in parola.

Inoltre, anche sul versante della copertura dei nuovi adempimenti per l'Amministrazione, pur considerando gli elementi forniti risultino compatibili con le risorse già previste in bilancio e ivi indicate nello specifico dalla RT relativamente all'amministrazione giudiziaria, andrebbero richiesti elementi di rassicurazione anche in merito ai riflessi che possono prodursi per effetto dei nuovi procedimenti sulle procedure di accertamento e verifica indispensabili nelle istruttorie concernenti le procedure esecutive e che potrebbero vedere il coinvolgimento anche degli organi di polizia giudiziaria riconducibili ad altre Amministrazioni.

In proposito, considerato perciò che il comma 4 reca una specifica clausola di invarianza, richiamando quanto espressamente stabilito in presenza di siffatte clausole dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, si evidenzia che la RT, in aggiunta a tutti i dati e agli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, dovrebbe sempre fornire anche una valutazione degli effetti d'impatto derivanti dalle disposizioni medesime sulla riprogrammazione delle relative risorse già stanziare, restando - come noto - in ogni caso, precluso il ricorso a tali clausole allorché si sia in presenza di spese che sono giuridicamente obbligatorie.

## Articolo 6

### ***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)***

L'articolo reca l'illustrazione dei principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Il comma 1 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere a) ed l) dispongono l'adozione delle modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente occorrenti ai fini dell'attuazione della normativa europea, prevedendo il ricorso alla delega nei confronti delle autorità nazionali competenti, nel rispetto della ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza, per individuare a livello regolamentare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1 della direttiva (contenente le modifiche alla direttiva 2007/36/CE).

La lettera b) individua la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente a informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell'applicazione o in caso di mancata osservanza delle disposizioni del capo I-*bis* della direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla direttiva 2017/828, in tema di "identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti", da parte di intermediari dell'Unione o di un paese terzo.

La lettera c) delega il Governo a dare specifica attuazione al nuovo articolo 3-*bis* della direttiva 2007/36/CE, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti. In particolare, il Governo dovrà individuare la percentuale di azioni o diritti di voto, non superiore allo 0,5 per cento, al di sopra della quale le società sono autorizzate a richiedere l'identificazione propri azionisti, anche al fine di garantire l'efficienza del mercato del controllo societario.

La lettera d) delega al Governo l'adozione delle occorrenti modificazioni alla disciplina vigente al fine di dare attuazione capo I-*ter* della direttiva 2007/36/CE, contenente la disciplina relativa alla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

La lettera e) specifica la necessità di dare attuazione ai nuovi articoli 9-*bis* e 9-*ter* della direttiva 2007/36/CE, relativi al diritto di voto sulla politica di remunerazione degli amministratori e alle informazioni da fornire e diritto di voto sulla relazione sulla remunerazione, apportando alla relativa disciplina, contenuta nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza - TUF), le modifiche necessarie, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

La lettera f) include fra i criteri direttivi per il Governo la necessità di apportare al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione. Il Governo viene inoltre delegato a modificare il codice delle assicurazioni con riferimento ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2009/138/CE (cd. *solvency II* che disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione), alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia.

La lettera g) dispone di apportare alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate le modifiche necessarie ad assicurarne la conformità con il nuovo articolo 9-*quater* della direttiva

2007/36/CE<sup>4</sup>. Dovranno, in particolare, essere conservati sia la disciplina prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo, sia i principi generali di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile, che delega alla CONSOB il compito di dettare i principi ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono ispirarsi per garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni che coinvolgono parti correlate.

La lettera h) prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità nazionali competenti, nel rispetto della ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza, per individuare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/828 per le finalità specificamente previste dalla stessa e dalla regolamentazione dell'Unione europea attuativa della medesima direttiva;

La lettera i) individua la necessità di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 5), della direttiva 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti ad irrogarle. Vengono, infine, identificati l'importo minimo (2.500 euro) e quello massimo (10 milioni di euro) riferiti alle sanzioni amministrative pecuniarie.

La lettera l), dispone che siano apportate tutte le occorrenti abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni adottate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 stabilisce che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che il dispositivo contiene i principi e criteri direttivi al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Tali disposizioni recanti criteri di delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

---

<sup>4</sup> Tale previsione lascia ampi margini di discrezionalità agli Stati membri con riferimento agli obblighi di trasparenza e di approvazione da parte dall'assemblea generale o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società delle operazioni rilevanti effettuate con parti correlate. Nell'esercizio delle opzioni che la normativa rimette alla determinazione degli Stati membri, viene specificata la necessità di preservare, ove compatibili con la direttiva, i presidi di tutela già previsti dal diritto nazionale.



**Al riguardo**, in considerazione della circostanza che l'attuazione della direttiva 2017/828 UE si limita al recepimento di norme comunitarie con riflessi essenzialmente ordinamentali e che gli eventuali adempimenti sono posti a carico della CONSOB che come noto non rientra nel perimetro dei soggetti contemplati nella nozione di "Amministrazioni pubbliche" così come individuata dal SEC2010<sup>5</sup>, non ci sono osservazioni.

## Articolo 7

### ***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)***

L'articolo reca l'illustrazione dei principi e i criteri direttivi relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, riguardante i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. direttiva DRM - *Dispute Resolution Mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

In particolare, il comma 1 individua i seguenti principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, affidando al Governo il compito di:

- procedere al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, con riguardo tra l'altro agli adempimenti attribuiti dalla Direttiva DRM ai tribunali nazionali (lettera a);
- coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99 (lettera b);
- procedere alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale (lettera c);
- fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali (art.16 della direttiva) previsto dalla Direttiva DRM con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva DRM con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 16 della stessa (lettera d).

Il comma 2 stabilisce che i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3, come integrato in prima lettura, valuta gli oneri derivanti dall'attuazione della delega in esame in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 4, aggiunto in prima lettura, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>5</sup> ISTAT, "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", Comunicato del 28 settembre 2018.

**La RT** annessa al ddl iniziale conferma che la norma contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, ed. direttiva DRM - *dispute resolution mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

La direttiva DRM si pone in linea con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Progetto BEPS OCSE/G20 dall'Azione 14 - volta ad una maggiore efficacia dei meccanismi per la risoluzione delle controversie già previsti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni - e dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 7 giugno 2017, che modificherà le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia secondo il minimum standard previsto dalle Azioni del predetto Progetto BEPS.

Si sofferma quindi sui costi della procedura e sulla quantificazione dei costi dei compensi del collegio arbitrale.

L'articolo 12 (*Costi della Procedura*) della direttiva (UE) 2017/1852 prevede che i costi dell'arbitrato siano divisi equamente tra i due Stati e che il compenso giornaliero sia limitato a 1.000 euro a persona al giorno.

L'articolo 8 prevede che la Commissione consultiva sia composta da un Presidente, da un rappresentante di ciascuna autorità interessata, e da una personalità indipendente per ciascuno Stato per un totale di 5 membri.

La regola generale prevista dall'articolo 10 prevede l'adozione della procedura con "Parere Indipendente" (*Independent Opinion*).

Ipotesi "*independent opinion*".

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 10.000 euro (1.000 x 10), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 5.000 euro (1.000 euro x 10)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da 5 arbitri, il costo complessivo è di 50.000 euro (10.000 euro x 5) da dividere tra i due Stati per un totale di 25.000 euro a Stato. Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno.

Pertanto, la stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati "*independent opinion*" risulta pari a 625.000 euro (25.000 euro x 25) per ciascun Stato.

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento: 80 euro al giorno, per due pasti; 250 euro al giorno, per l'albergo; 1.000 euro forfetari a mente, per l'aereo. Si stimano spese per una missione del Collegio in 21.500 euro -  $5 \times [10 \times (80 + 250) + 1000]$ , Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure arbitrali (25), si ottiene una stima di 537.500 euro (21.500 x 25), somma da dividere tra i due Stati. Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati di tipo "*independent opinion*" ammontano a 268.750 euro per un singolo Stato.

Il costo totale complessivo della fase arbitrale di tipo "*independent opinion*", comprensivo delle spese di missione ammonterebbe a 893.750 euro (625.000 euro + 268.750 euro) per ogni singolo Stato.

L'articolo 10 della Direttiva prevede la possibilità per gli Stati di adottare una commissione alternativa per la risoluzione delle controversie con composizione e procedura decisionale diversa (*Final offer*) rispetto alla Commissione consultiva prevista dall'articolo 8.

Ipotesi "*Final offer*".

Si ipotizza in tre il numero dei componenti del Collegio arbitrale. Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 5.000 euro (1.000 x 5gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 2.500 euro (1.000 euro x 5)/2. Considerando che ogni Collegio è costituito da tre arbitri, il costo complessivo è di 7.500 euro.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno. La stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati risulta pari a 187.500 euro (7.500 euro x 25). Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento: 80 euro al giorno, per due pasti; 250 euro al giorno, per l'albergo; 1.000 euro forfetariamente per l'aereo.

Le spese di missione per l'intero Collegio (relativamente ad un singolo arbitrato) sono stimate in 7.950 euro -  $3 \times [5 \times (80 + 250) + 1.000]$ . Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure, si ottiene una stima di 198.750 euro (7.950 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati ammontano a 99.375 euro per un singolo Stato in ragione di anno.

Il costo totale complessivo dei processi arbitrali di tipo *Final Offer*, comprensivo delle spese di missione, ammonta a 286.875 euro (187.500 euro + 99.375 euro) in ragione di anno.

In conclusione qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Independent Opinion* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 893.750 euro.

In alternativa, qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Final Offer* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 286.875 euro.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che è dotato delle sufficienti disponibilità.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la RT non fornisce i dati e le informazioni che sono indispensabili a dimostrare la congruità delle ipotesi assunte, né a certificare l'idoneità dei parametri utilizzati per le diverse componenti di

spesa, limitandosi a riferire che gli stessi sono tratti da una valutazione “di massima” delle procedure cd. "amichevoli" (peraltro, queste ultime indicate dalla RT in non più di n. 25 annue). Ancora, mentre per la prima procedura con parere indipendente si assumono 10 giorni di lavoro per ciascun collegio, nella seconda procedura di *Final offer* si ipotizzano 5 giorni di lavoro.

Sul punto, richiamandosi alla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>6</sup> Sarebbero utili elementi di dettaglio contenenti l'illustrazione degli elementi riscontro circa la congruità delle ipotesi e dei parametri assunti nel computo.

Sui profili di copertura, posto che agli oneri complessivi, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dal 2019, si provvederà disponendo una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 8**

### ***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)***

L'articolo conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che abroga la direttiva 2003/71/CE.

In particolare, il comma 1 delega al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129.

Il comma 2 specifica che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 dell'articolo individua alle lettere a)-l) i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori. Il Governo dovrà dunque modificare e integrare il TUF per attuare il regolamento 2017/1129 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto, fatte salve le compatibili vigenti disposizioni nazionali in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli.

---

<sup>6</sup> La circolare afferma circa il contenuto necessario della relazione tecnica, che sulla scia dello spirito seguito dal legislatore "è da considerare come “necessario” qualsiasi dato o informazione che si dimostri utile alla quantificazione degli effetti finanziari, anche se non espressamente indicato dalla legge n. 196 del 2009". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., "Relazione tecnica – adempimenti previsti dalla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, art. 17." Circolare n. 32 /2010, pagina 4.

Alla lettera c), nella definizione delle modifiche alla normativa primaria, è previsto che il Governo dovrà prevedere, coerentemente con quanto già stabilito dagli articoli 94 e seguenti del TUF, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB.

Alla lettera d), si stabilisce che sarà attribuito alla CONSOB, in linea con le vigenti disposizioni in materia di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli di ridotte dimensioni (aventi un corrispettivo totale, nell'Unione e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di un milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro).

Alla lettera e), è stabilito che sarà altresì attribuito alla CONSOB, ai sensi della lettera e), il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento 2017/1129 quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti. Tale facoltà riguarda il coordinamento fra la disciplina della nota di sintesi del prospetto e quella di cui al documento contenente le informazioni chiave (KID - *key information document*) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo a talune categorie di prodotti finanziari, detti "preassemblati" in quanto il loro valore di pende dall'andamento di altri prodotti o indici connessi agli andamenti dell'economia e di specifici mercati. Si tratta in entrambi (nota di sintesi e KID) i casi di documenti sintetici, la cui lunghezza è soggetta a specifiche limitazioni normative, volti a condensare al massimo le informazioni messe a disposizione degli investitori.

La lettera f) dispone la necessità di prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite nei documenti pubblicati ai sensi del regolamento in argomento all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, che riprende i contenuti chiave del prospetto in un numero limitato di pagine, sarà necessario prevedere che nessun soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, a meno che la stessa sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli. La responsabilità dell'autorità competente resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

La lettera g) individua nella CONSOB l'autorità competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal regolamento e di assicurarne l'applicazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che la citata Commissione possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso.

La lettera h) dispone l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo.

La lettera i) delega il Governo ad apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione al regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità dell'articolo 40 del medesimo regolamento.

La lettera l) dispone la necessità di adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duedecies* del TUF, relativa ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. *whistleblowing*) e alle procedure di segnalazione all'autorità di vigilanza che vengono estesi alle violazioni della disciplina del "prospetto" in conformità a quanto previsto in tema di segnalazioni delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate dalle norme in esame provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** annessa al ddl iniziale conferisce una delega al Governo finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1129, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sul prospetto è già presente nel TUF e si applica agli emittenti vigilati dalla Consob che già dispone, a legislazione vigente, dei poteri di vigilanza, di indagine, regolamentari e sanzionatori previsti dal regolamento prospetto. Si rappresenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob sono interamente a carico dell'autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati.

L'autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT conclude affermando che avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, in considerazione della circostanza che l'Autorità individuata dalla RT ai fini della normativa di delega (CONSOB), non è una pubblica amministrazione ai fini del SEC 2010<sup>7</sup>, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 9**

### ***(Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)***

L'articolo, integrato nel corso dell'esame in prima lettura, conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1 delega al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131.

Il comma 2 specifica che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

---

<sup>7</sup> Istat, comunicato del 28 settembre 2018, doc.cit.

Il comma 3 alle lettere a)-d) individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di attuare il regolamento in argomento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, provvedendo ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel regolamento anzidetto.

La lettera c) dispone di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel TUF, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

La lettera d) delega al Governo a prevedere che le stesse autorità possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti.

Le autorità interessate sono Banca d'Italia e Consob che già svolgono, a legislazione vigente, i compiti di:

- autorizzare la gestione di un fondo di investimento da parte di un gestore e di approvare il regolamento del fondo;
- iscrivere i gestori autorizzati nell'apposita sezione degli albi previsti dal TUF;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore la notifica per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA;
- ricevere il prospetto, e le relative modifiche.

Esse già dispongono, ai sensi del TUF, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati; si tratta, pertanto di un'estensione di tali poteri, ai sensi della normativa vigente italiana ed europea e dei criteri di delega, ai fondi qualificati come FCM.

La RT rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico delle suddette autorità che vi provvedono, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati.

Conclude affermando che le autorità possono, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, tenuto conto che le autorità coinvolte non sono contemplate tra i soggetti considerati amministrazioni pubbliche ai fini del SEC2010, non ci sono osservazioni.

In merito alle modifiche al testo apportate nel corso dell'esame in prima lettura, in considerazione del loro contenuto meramente ordinamentale, non ci sono osservazioni.



## Articolo 10

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa.)*

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del summenzionato regolamento.

Il comma 2 disciplina la procedura di approvazione dei decreti legislativi.

Il comma 3 individua i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Tra gli altri, si segnalano per quanto di competenza i seguenti principi e criteri direttivi:

- lett. e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi del regolamento di cui al comma 1;
- lett. f) adozione di un Piano di emergenza nazionale in cui siano definite, tra l'altro, le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi;
- lett. g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- lett. i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con strutture e risorse necessarie, nonché dei laboratori per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali
- lett. l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- lett. m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare con il sistema informatico dell'UE;
- lett. n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento UE;

- lett. o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'Autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma, ne evidenzia le finalità e precisa che, per dare applicazione alle novità normative introdotte dai regolamenti in riferimento, appare necessario un riordino normativo del Servizio fitosanitario nazionale (SFN), istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, identificando l'autorità competente e le sue varie articolazioni, nonché le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte. La RT afferma poi che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 resta quindi subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

**Al riguardo**, preso atto di quanto asserito dalla RT circa l'impossibilità per le amministrazioni competenti di determinare gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega sulla base dei soli principi direttivi, subordinando pertanto l'adozione dei decreti legislativi al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati, si rileva comunque l'opportunità di acquisire indicazioni per una valutazione, sia pur di massima, già in questa sede del presumibile impegno finanziario derivante dalla disciplina da definire in attuazione della delega. In particolare, alcuni criteri direttivi sembrano comportare con alta probabilità dei costi per il sistema pubblico, come ad esempio la definizione di un piano di emergenza nazionale dotato delle risorse da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi (lett. f)), l'adeguamento dei posti di controllo frontalieri, anche sotto il profilo delle dotazioni (lett.g)), la realizzazione di un sistema elettronico di raccolta delle informazioni (lett.m).

Poiché in base all'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità, citato dalla RT, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, sarebbe necessario almeno chiarire se le disponibilità del fondo per il recepimento della normativa europea si ritengano sufficienti. Va evidenziato che sulla base dei criteri direttivi di delega non sembra che i decreti delegati possano utilizzare altre forme di copertura oltre al fondo citato, per cui se il fondo fosse insufficiente sarebbe necessario un altro intervento legislativo.

## Articolo 11

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)*

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il comma 3 indica i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Tra gli altri, per quanto di competenza, si segnalano i seguenti:

- lett. b) l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali previsti dal regolamento;
- lett. c) l'individuazione del Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti;
- lett. d) l'adeguamento della normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari;
- lett. e) la modifica delle disposizioni del decreto legislativo n. 194 del 2008 recante la disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli fitosanitari ufficiali prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti, imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli;
- lett. f) l'adeguamento e la riorganizzazione dei posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale.

**La RT**, oltre ad illustrare l'articolo, evidenzia che il regolamento (UE) n. 625/2017 ha modificato una parte rilevante del corpus normativo esistente ed ha abrogato dieci provvedimenti di matrice europea. L'obiettivo del regolamento è quello di

semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, fornendo agli esecutori nazionali e alla Commissione europea i poteri necessari per assicurare l'efficacia delle prescrizioni emanate nei diversi ambiti, con meccanismi che consentano la collaborazione dei soggetti coinvolti. La RT afferma poi, anche in relazione al presente articolo, che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi avverrà pertanto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, restando subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

**Al riguardo**, si rileva l'opportunità di acquisire indicazioni per una valutazione, sia pur di massima, già in questa sede del presumibile impegno finanziario derivante dalla disciplina da definire in attuazione della delega. Va comunque osservato che almeno una parte dei principi e criteri direttivi non sembra in realtà suscettibile di determinare oneri aggiuntivi di apprezzabile entità, risolvendosi in una mera sostituzione delle strutture amministrative demandate all'assolvimento di determinati compiti. Inoltre, il previsto incremento delle tariffe di cui alla lettera e) dovrebbe rappresentare un sufficiente presidio per la copertura di eventuali oneri emergenti dall'attuazione dei criteri di delega.

## Articolo 12

***(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/ 2392, recante modifica della direttiva 2003/ 87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/ 87/CE)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di recepimento della nuova normativa UE in materia di emissioni di gas serra. In particolare, si tratta dell'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché dell'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

Il comma 2 indica il Ministro competente all'adozione dei decreti.

Il comma 3 individua i principi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali, da seguire nell'esercizio della delega. In particolare, vengono elencati i seguenti principi:

- a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, ovvero il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Tale rafforzamento discende dal miglioramento, dalla complessità e specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato;
- b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*);
- c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio a fini dissuasivi e preventivi;
- d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- e) abrogazione del decreto legislativo n. 30 del 2013, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

**La RT** descrive il contenuto della norma e sottolinea che la direttiva (UE) 2018/410 ha radicalmente rivisto la direttiva di riferimento per l'*Emission trading system* (EU ETS), ovvero la 2003/87/CE, al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della Unione europea e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Attualmente, per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera a), lo stesso è disciplinato dall'articolo 19 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che stabilisce come devono essere ripartiti e secondo quali finalità i proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

Nel corso del 2017, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, la metà dei proventi è stata riassegnata al Ministero dello sviluppo economico per attività connesse al sistema ETS e l'eventuale parte residuale è stata versata nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'altra metà dei proventi, nella misura del 70%, è stata destinata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al Ministero dell'ambiente per finanziare attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa allora vigente, mentre la restante parte (30%) è stata destinata per le medesime finalità al Ministero dello sviluppo economico.

Sempre ai sensi del citato comma 6, lettera i), alla metà dei proventi destinati ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico vengono preliminarmente decurtate le spese amministrative connesse al sistema, come, ad esempio i costi dei compensi dei membri appartenenti al Comitato ETS (Consiglio direttivo e Segreteria tecnica), che vengono imputati su apposito capitolo istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

La RT riporta in tabella, a titolo meramente indicativo, l'ammontare del 50% dei proventi delle aste assegnato ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico relativo agli ultimi quattro anni, con la precisazione che su tale importo gravano gli oneri sostenuti per il pagamento dei compensi dei componenti il Comitato ETS.

*importi in euro*

<b>50% proventi aste</b>	<b>Anno</b>	<b>Disponibilità</b>
213.213.757,42	2013	2014
201.011.552,57	2014	2015
263.867.567,13	2015	2016
203.251.736,27	2016	2017

Per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera b) la RT richiama le disposizioni previste dall'articolo 41 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che individua le attività espletate per il funzionamento del sistema ETS i cui costi sono coperti da tariffe. Nelle predette attività sono da ricomprendere anche quelle finalizzate all'ottimizzazione ed alla informatizzazione delle procedure rientranti nel predetto sistema.

Infine, la RT evidenzia che il criterio specifico di cui alla lettera e) prevede l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo<sup>8</sup> ha chiarito che i proventi assegnati alle strutture amministrative interessate sono congrui per garantire il rafforzamento dell'Autorità nazionale competente, sulla base della disciplina europea in esame.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 13**

***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)***

Il comma 1 detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2018/849 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Con riferimento alla riforma del sistema di gestione dei veicoli fuori uso, viene previsto il rispetto delle seguenti indicazioni:

---

<sup>8</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V), 25 ottobre 2018.

- coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 2003 con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209 del 2003, che prevede di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente e nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza;
- rafforzare i sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi.

Con riferimento alla riforma del sistema di gestione di pile e accumulatori, viene previsto il rispetto delle seguenti indicazioni:

- definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE;
- individuare modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;
- adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, comprese quelle della direttiva (UE) 2018/851;
- armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Con riferimento alla riforma del sistema di gestione dei RAEE, viene previsto il rispetto delle seguenti indicazioni:

- definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE;
- adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, comprese quelle della direttiva (UE) 2018/851;
- individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
- definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

Il comma 2 indica il Ministro competente all'adozione dei decreti.

**La RT** riferisce che stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo<sup>9</sup> nel precisare che il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A ha indicato, tra l'altro, che il predetto Fondo risulta capiente anche per le misure di cui all'articolo in esame, in

---

<sup>9</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V), 25 ottobre 2018.

materia di veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche, precisando che il Fondo potrà essere rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.

**Al riguardo**, pur in presenza del chiarimento del Governo, si segnala che l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti ed interventi per i quali appare utile, sia pure in linea di massima, procedere ad una quantificazione dei relativi oneri. A tal fine, si segnala che possibili oneri potrebbero discendere, in particolare, dalle misure volte a:

- promuovere e semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso;
- rafforzare i sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi;
- incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi;
- individuare modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori;
- individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
- definire i requisiti degli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

#### **Articolo 14**

##### ***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)***

Il comma 1 detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2018/850 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), che modifica la direttiva 1993/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

In particolare, si prevede che il Governo sia tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

- riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche;
- adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, al fine di garantire gli obiettivi di conferimento in discarica;
- adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Il comma 2 indica il Ministro competente all'adozione dei decreti.

**La RT** riferisce che stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.



**Al riguardo**, pur prendendo atto di quanto affermato in RT, si segnala che l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti ed interventi per i quali appare utile, sia pure in linea di massima, procedere ad una quantificazione dei relativi oneri.

### **Articolo 15**

***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)***

Il comma 1 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In particolare, si prevede che il Governo sia tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

- riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore;
- modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti;
- riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti e degli imballaggi di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
- razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario;
- riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;
- prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per favorire il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;
- prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici;
- prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati;
- riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti anche regolamentando le modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra;
- riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo;
- razionalizzare il sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto;
- disciplinare la raccolta di particolare tipologie di rifiuti presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

Il comma 2 indica il Ministro competente all'adozione dei decreti.

**La RT** riferisce che stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è

subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

**Al riguardo**, pur prendendo atto di quanto affermato in RT, si segnala che l'attuazione delle direttive in esame appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti ed interventi per i quali appare utile, sia pure in linea di massima, procedere ad una quantificazione dei relativi oneri. Si fa riferimento ad esempio alla previsione di agevolazioni per favorire il mercato di prodotti e materiali riciclati e ai sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici.

### **Articolo 16**

#### ***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)***

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi:

- lett. c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
- lett. d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi da passeggeri;
- lett. e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 3 impone che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega in esame costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 17

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)*

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2019, il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi:

- lett. b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale;
- lett. d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;
- lett. e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati UE nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;
- lett. f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati UE, nonché di formalità delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 3 impone che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega in esame sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui al precedente articolo 16 e al successivo articolo 18. Chiarimenti andrebbero poi forniti in merito all'eventuale portata finanziaria del criterio di delega di cui alla lettera b), che prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale.

## Articolo 18

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio)*

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi:

- lett. c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
- lett. d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
- lett. e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 3 impone che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega in esame costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

## Articolo 19

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)*

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, in materia di protezione contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi:

- lett. b) prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici come richiamati dalla direttiva 2013/59/EURATOM;
- lett. c) prevedere a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) dei dati relativi alla tipologia e quantità di detti sorgenti e rifiuti radioattivi;
- lett. d) provvedere alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
- lett. f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti;
- lett. g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
- lett. i) nella predisposizione del sistema di controlli garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
- lett. l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale;
- lett. m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- lett. n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/EURATOM, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale, che stabilisce di non modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla legislazione vigente.

**La RT** rammenta che la direttiva 2013/59/EURATOM si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione. La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in

raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici. La RT precisa che, considerata la *ratio* della direttiva, è immaginabile che la sua attuazione implicherà il coinvolgimento di più ministeri. Quindi, si rende necessario modificare il decreto legislativo n. 230 del 1995, in modo che esso venga a contenere tutte le disposizioni della direttiva 2013/59/EURATOM, e abrogare i decreti legislativi n. 187 del 2000 e n. 52 del 2007, assumendo un principio di invarianza dell'assetto delle competenze rispetto alla legislazione vigente, anche attraverso l'iniziativa congiunta dei Ministeri degli affari europei, della salute, del lavoro, dello sviluppo economico e dell'ambiente, e il concerto dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, in considerazione della varietà e ampiezza dei settori e ambiti di applicazione interessati. La RT precisa quindi che la disciplina vigente, in attuazione delle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/EURATOM, è nella sostanza già rispondente ai requisiti di quest'ultima per una rilevante frazione di ambiti e contesti per i quali la nuova direttiva non ha introdotto modifiche rispetto alle precedenti. La RT afferma infine che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è pertanto subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

**Al riguardo**, preso atto che la RT, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura, si ritiene comunque utile acquisire elementi per una valutazione riguardo al prevedibile impatto, anche di massima, della disciplina da adottare nell'esercizio della delega.

Ciò, in particolare, con riferimento al rafforzamento e all'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti (lett. b)), alla revisione, con riferimento all'ambito medico, dei requisiti connessi all'esposizione alle radiazioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione (lett. e ed f)), alla protezione, anche dalle radiazioni cosmiche, del personale aeronavigante (lett. i)), all'adozione di un nuovo Piano nazionale Radon, che preveda adeguati strumenti per la sua attuazione (lett. n)).

Si evidenzia poi che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non è richiamato dalle disposizioni in esame, ma soltanto dalla RT, e che il rinvio generale alla predetta norma, contenuto nell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

## Articolo 20

### *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)*

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 3 impone al Governo, nell'esercizio della delega, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti:

- lett. a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;
- lett. b) definizione delle modalità dei controlli ex post, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
- lett. c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte; tale Comitato dovrà altresì coordinare le attività anche ai fini della Relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
- lett. d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;
- lett. e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo previste dalla disposizione in esame, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

**La RT** afferma che il MISE sarà chiamato in primo luogo a mettere in piedi un sistema di controllo che possa efficacemente rispondere alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, prevedendo anche dei controlli di soggetti terzi e agendo in collaborazione con altre amministrazioni nazionali. Tale azione richiede, oltre che conoscenze e competenze adeguate, l'utilizzo estensivo delle strumentazioni informatiche. Allo stesso tempo occorre operare sugli importatori, affinché siano informati e si attivino per tempo per agire in conformità con il regolamento e operare altresì su tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento, nei diversi

settori coinvolti, anche diffondendo e affiancando l'azione della Commissione in favore delle PMI e collaborando con le grandi aziende di produzione nazionali per poter garantire l'affidabilità del sistema. La RT afferma che alla luce delle considerazioni effettuate e avendo riguardo alla tempistica di attuazione del regolamento, il MISE/autorità competente procederà a: assicurare la partecipazione al gruppo di esperti degli Stati membri e all'istituendo Comitato che a livello europeo riunisce rappresentanti delle autorità competenti nazionali e assiste la Commissione nell'attuazione del regolamento; supportare il Comitato nazionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, coinvolgendo le altre amministrazioni competenti oltre alle associazioni di categoria ed altri eventuali portatori di interesse; realizzare un'analisi del contesto italiano per valutare il grado di diffusione delle pratiche gestionali richieste dal regolamento presso il bacino di riferimento, divulgare la conoscenza degli obblighi derivanti dal regolamento presso gli operatori economici nei settori coinvolti attraverso attività d'informazione, accompagnamento e sensibilizzazione per la comprensione delle disposizioni del regolamento, supporto all'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento (analisi del contesto e del rischio, trasparenza, relazione con i fornitori, audit etc.); progettare e definire un sistema di controllo adeguato ad assicurare l'applicazione del regolamento; formare *ad hoc* le figure professionali coinvolte nelle attività di attuazione del regolamento, specie in relazione ai controlli, con particolare riferimento ai sistemi e processi di gestione a livello aziendale; creare una piattaforma web in collegamento con le altre amministrazioni coinvolte e per realizzare i controlli *ex post*; realizzare, a partire dal 2021, i controlli *ex post* sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionale; supportare le imprese per l'accesso alle misure di sostegno dell'Unione europea previste a favore delle PMI per facilitarle nella applicazione delle disposizioni del Regolamento; monitorare e valutare nell'ambito delle previste attività di "Relazione e riesame" per l'efficiente e uniforme attuazione del regolamento a livello europeo.

La RT afferma quindi che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è pertanto subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati.

**Al riguardo**, preso atto di quanto asserito dalla RT circa l'impossibilità per le amministrazioni competenti di procedere *ex ante* alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, in considerazione della complessità delle materie oggetto della stessa, si ribadisce anche per il presente articolo l'opportunità di acquisire elementi per una valutazione, sia pur di massima, del prevedibile impegno finanziario derivante dall'esercizio della delega.



Si evidenzia poi che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non è richiamato dalle disposizioni in esame, ma soltanto dalla RT, e che il rinvio generale alla predetta norma, contenuto nell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

## **Articolo 21**

### ***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 in materia di sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. Ai fini dell'esercizio della delega il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, è tenuto ad assicurare che le norme introdotte favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.

**La RT** evidenzia che la direttiva 2018/844 ha l'obiettivo di incrementare i tassi di ristrutturazione degli edifici, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica e rendendo il parco immobiliare più "intelligente" tramite integrazione dell'evoluzione tecnologica e sostegno alla promozione dell'elettromobilità.

La RT segnala che, sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (in seguito all'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva pubblicata nel 2010), la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione ed è pertanto intervenuta per contribuire alla rimozione degli ostacoli specifici all'efficienza energetica e all'uso di energia rinnovabile negli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in discussione. La RT segnala che, secondo le stime della Commissione europea, il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. La RT, dopo aver illustrato l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici della direttiva, afferma che vista la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La RT conclude quindi segnalando che l'adozione dei

decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del /2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

**Al riguardo**, l'unico criterio direttivo specifico dettato dall'articolo in esame è quello di minimizzare gli oneri a carico della collettività, criterio che implicitamente assume la presenza di oneri. A tale proposito, si segnala che la direttiva Ue 2018/844 reca alcune disposizioni potenzialmente onerose. Ad esempio, l'articolo 1 che inserisce l'articolo *2-bis* nella direttiva 2010/31/Ue prevede tra l'altro che gli Stati membri utilizzino fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti di mercato e che forniscano strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori e servizi di consulenza in materia di ristrutturazione e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica (art.2-*bis*, par.3, lett. c) ed e)).

Pur prendendo atto che per la complessità della materia si rinvia ai decreti delegati, sarebbero opportune prime informazioni sui possibili oneri.

## **Articolo 22**

### ***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938, in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas.

Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 3 impone al Governo di seguire, nell'esercizio della delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;
- b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;
- c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;
- d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli

adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** rappresenta che il regolamento (UE) n. 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, stabilendo che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento del gas, in particolare a tutela dei clienti protetti (sostanzialmente i consumatori domestici).

Dopo averne illustrato le finalità, la RT prosegue descrivendo i principi e criteri direttivi per la sua attuazione.

La RT conclude escludendo oneri per la finanza pubblica. Il coinvolgimento degli operatori e dei gestori del sistema di trasporto sono già contemplati dal Regolamento europeo che prevede altresì la compensazione economica per i soggetti che partecipano alla solidarietà, i cui costi sono a carico dell'autorità competente dello Stato membro che richiede la solidarietà. Nel caso in cui sia l'Italia a richiedere l'attivazione del meccanismo di solidarietà saranno previsti metodi di copertura finanziaria per i costi compresi nella compensazione economica, che saranno fissati di concerto con l'autorità di regolazione. La RT ricorda infine che l'Autorità di settore è finanziata dai contributi dovuti dagli operatori da essa regolati, determinati per coprire i suoi costi di funzionamento.

**Al riguardo**, si osserva che gli oneri in questione sono soltanto eventuali e che verosimilmente non sarebbero maggiori di quelli che si registrerebbero qualora si verificasse una crisi di approvvigionamento senza disporre di idonee forme di solidarietà, pertanto non ci sono osservazioni.

### **Articolo 23**

#### ***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro)***

Il comma 1 impone al Governo di seguire, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, oltre a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 1) assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca; 2) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna; 3) contrastare ogni forma di discriminazione.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2018

[Nota di lettura n. 47](#)

**A.S. 909:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 4](#)

**A.C. 1334** - Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

"

[Nota breve n. 3](#)

Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 48](#)

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (**Atto del Governo n. 53**)

"

[Nota di lettura n. 49](#)

**A.S. 920:** "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

Dic 2018

[Nota di lettura n. 50](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (**Atto del Governo n. 55**)

"

[Nota di lettura n. 51](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (**Atto del Governo n. 58**)

"

[Nota di lettura n. 52](#)

**A.S. 981:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 53](#)

Istituzione di una tutela brevettuale unitaria (**Atto del Governo n. 56**)

"

[Nota di lettura n. 54](#)

Dispositivi di protezione individuale (**Atto del Governo n. 57**)

"

[Nota di lettura n. 55](#)

Indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 59**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)

**A.C. 1334-B** - Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi a seguito del maxiemendamento 1.9000 - Edizione provvisoria

Gen 2019

[Nota di lettura n. 56](#)

**A.S. 989:** "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>